Il danno latente ed il risarcimento in forma di rendita

Descrizione

Nel caso che i postumi, conseguenti al fatto illecito subito, possano provocare un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invaliditÃ o nella morte *ante tempus*, **tale rischio costituisce una specifica lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invaliditÃ permanente secondo le indicazioni della medicina legale**.

Eâ?? questo lâ??orientamento costante della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 26118/2021; Cass. Civ. n. 35416/2022) circa il **c.d. danno latente** (https://studiolegalepalisi.com/2024/11/25/la-ridotta-aspettativa-di-vita-ed-il-c-d-danno-latente/), che viene confermato con il recente arresto del 9 dicembre 2024 n. 31684.

La Corte afferma che: â??*Il â??rischio latenteâ?• e, in definitiva, rappresentato dalla potenziale progressione offensiva insita nella lesione permanente, la cui eventuale degenerazione, in una prospettiva diacronica, Ã¨ idonea a produrre un nuovo danno che potrÃ alternativamente consistere nellâ??insorgenza di una nuova invaliditÃ o nella morte ante tempus del danneggiato*. *Ai fini del risarcimento, si rende, quindi, necessario comprendere se tale rischio di ingravescenza dei postumi della lesione sia stato* ***incorporato nella determinazione del grado percentuale di invaliditÃ permanente****, suggerito dal medico-legale e condiviso dal giudice, quale sua componente. In tale ipotesi, la liquidazione del danno, per evitare duplicazioni risarcitorie (che si avrebbero nella congiunta applicazione dellâ??incremento del grado di percentuale dellâ??invaliditÃ permanente e del parametro della vita media), dovrÃ effettuarsi in considerazione della â??(minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media* â??.

Se invece: â??*il â??rischio latenteâ?• non Ã¨ stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invaliditÃ permanente (o perchÃ© non contemplato dal barÃ¨me utilizzato o per omissione del consulente),* ***il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa****, anche scegliendo il valore monetario del punto di invaliditÃ previsto per una persona della medesima etÃ della vittima, dunque, in base alla* ***durata media***

***nazionale della vita**, anzichÃ© alla speranza di vita del caso concreto*â??

In questi termini la Ciorte di Cassazione che viene a ricomporsi il contrasto, solo apparente, tra i suoi precedenti orientamenti che privilegiano ora il parametro della â??**vita mediaâ?•** ora quella della â??**speranza della vita in concreto**â??.

Nel primo senso (Cass. n. 5881/2000; Cass. n. 8204/2003; Cass. n. 28168/2019) si ritiene, infatti, che: â??*il danno biologico da invaliditÃ permanente deve essere modulato in rapporto alle aspettative di vita media ascrivibili ad un soggetto sano della stessa etÃ del danneggiato, poichÃ© la contrazione dellâ??aspettativa di vita concreta del danneggiato, rispetto ad un soggetto medio della medesima etÃ , Ã¨ causalmente determinata dal fatto illecito e il danneggiante non deve beneficiare di una riduzione del risarcimento in conseguenza di unâ??aspettativa di vita ridotta che egli stesso ha causato. E tra i pregiudizi da risarcirsi vi sono anche le esperienze e i vantaggi sottratti al danneggiato o, ancora, la possibilitÃ di beneficiare di sopravvenute acquisizioni scientifiche nellâ??ambito medico, che ne possono consentire una piÃ¹ lunga sopravvivenza*â??.

Per contro, si Ã¨ reputato (Cass. n. 16525/2003) che, ai fini della liquidazione del danno biologico da invaliditÃ permanente: â??*Ã¨ necessario fare riferimento alla concreta aspettativa di vita del danneggiato ove sia accertato uno scarto tra essa e lâ??aspettativa di vita media di un soggetto della medesima etÃ , benchÃ© ciÃ² sia addebitabile allâ??illecito commesso dal danneggiante. Tuttavia, per contemperare due esigenze contrapposte frutto di tale impostazione liquidatoria - ossia, evitare, per un verso, che sia vulnerato il principio dellâ??integralitÃ del risarcimento e, per altro verso, che la funzione del risarcimento stesso possa essere distorta e orientata verso orizzonti punitivi â?? occorre che il giudice proceda alla â??personalizzazioneâ?• del risarcimento e, quindi, in base alle specificitÃ del caso concreto, valorizzi la â??gravitÃ particolare della lesione, che ha inciso anche sulla capacitÃ recuperatoria, o quanto meno stabilizzatrice, della salute, accelerando la â??discesaâ?• verso la morte e rendendo piÃ¹ gravoso quel minus esistenziale che accompagna la residua vita della vittima*â??.

La Corte conclude che: â??*la ricomposizione ad unitÃ delle richiamate posizioni compiuta in base alla valorizzazione del c.d. â??rischio latenteâ?•, nei termini sopra descritti, pone in rilievo lâ??elemento comune agli orientamenti (apparentemente) contrapposti, ossia **lâ??esigenza, fondamentale, di rispettare il principio di integralitÃ del risarcimento, per cui Ã¨ dovuto al danneggiato tutto quanto, in conseguenza dellâ??illecito, Ã¨ stato sottratto alla sua sfera patrimoniale, ma non di piÃ¹ (e cioÃ¨, secondo una risalente espressione: â??tutto il danno e nulla piÃ¹ che il dannoâ?•); e questo postula, specularmente, che lâ??autore del fatto illecito non debba lucrare â??uno scontoâ?• sulla integrale liquidazione del danno**. Di qui, pertanto, anche la chiara riconducibilitÃ della liquidazione del danno biologico di cui si discute alla funzione riparatoria e non punitiva della responsabilitÃ civile. Dunque, a un siffatto risultato mirano, in effetti, entrambi i ricordati orientamenti, sebbene tramite percorsi diversi, la cui sintesi â?? dalle coordinate innanzi illustrate â?? Ã¨ fornita dal condivisibile approdo rappresentato dalla teorica del c.d. â??rischio latente*â??.

Unâ??ulteriore conferma in tale prospettiva la Corte la rinviene nel principio di **preferenza della liquidazione del risarcimento del danno grave alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c.**.

Ed invero richiamando una sua precedente pronuncia (cfr. Cass. n. 31574/2022) si Ã¨ affermato che: â??*se la durata della vita del danneggiato sarÃ , in concreto o presumibilmente, inferiore alla durata della vita media, e ciÃ² a causa delle lesioni, il responsabile sarÃ tenuto a risarcire il danno (biologico) sotto forma di rendita -la cui base di calcolo si fonderÃ non sulla speranza di vita in concreto, bensÃ¬ su quella media di un soggetto sano*â??. La Corte rileva che a tal riguardo, si Ã¨, altresÃ¬, precisato, significativamente, che: â??*la liquidazione del danno biologico tramite la rendita, cessando con la morte del beneficiario, non avvantaggia â??il responsabile del fatto illecito in tutti i casi in cui proprio la gravitÃ delle lesioni provochi una ridotta aspettativa di vita per la vittima, determinando una riduzione dello stesso risarcimentoâ?• e, quindi, un vulnus al principio della sua integralitÃ . CiÃ² in quanto* ***la determinazione del capitale che costituisce il criterio di calcolo da cui ricavare la rendita deve avvenire secondo il coefficiente corrispondente â??allâ??etÃ effettiva del danneggiatoâ?• e con riferimento â??alla durata media della vitaâ?•, senza, dunque, tenere in alcun conto â??la minore speranza di vita della vittimaâ?•****. In altri termini, i****l valore della rendita â??dovrÃ essere computato tenendo conto non delle concrete speranze di vita del danneggiato, bensÃ¬ della vita media futura prevedibile secondo le tavole di mortalitÃ elaborate dallâ??ISTAT, a nulla rilevando che, nel caso concreto, egli abbia speranza di sopravvivere solo per pochi anni, ovvero che non risulti oggettivamente possibile determinarne le speranze di sopravvivenza, qualora tale ridotta speranza di sopravvivenza sia conseguenza dellâ??illecitoâ?•****. In tal modo, si verranno a risarcire â??per equivalente tutte le conseguenze dannose dellâ??illecito che il danneggiato sarÃ costretto a sopportare, giorno per giorno, sino alla fine della sua vitaâ?•, lÃ dove, poi, â??allo spirare dellâ??esistenza, di danno biologico e morale del soggetto leso non Ã¨ piÃ¹ dato discorrereâ?•*.

Dunque: â??*la cessazione della corresponsione della rendita vitalizia per la morte del danneggiato ante tempus rispetto allâ??aspettativa di una vita piÃ¹ lunga secondo quanto previsto dalle statistiche mortuarie non ha come effetto uno â??scontoâ?• sul risarcimento in favore dellâ??autore dellâ??illecito, giacchÃ© quella rendita Ã¨ stata calcolata secondo un coefficiente che ha tenuto conto della vita media del danneggiato e non della sua minore speranza di vita. E questo sta a significare, pertanto, che la liquidazione del danno alla salute avviene in base ad un meccanismo correttivo idoneo ad assicurare che la vittima sia ristorata di tutte le â??perditeâ?• dinamico-relazionali patite e non di piÃ¹*â??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
16 Dic 2024